

Sentenza, Tribunale di Salerno, Giudice Loredana Palcera del 12.10.2021 n. 2962
www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile

IL G.O. Dott.ssa Loredana Palcera, nella causa civile iscritta al n. xxxxx/2015 R.G.,

Promossa da :
CLIENTE

Attore

Nei confronti di :

BANCA INCORPORANTE

Convenuta

Avente ad oggetto : Restituzione somme - Risarcimento danni,

Conclusioni : come in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante conveniva in giudizio la **BANCA INCORPORATA** - incorporata nella **BANCA INCORPORANTE** onde ottenere la restituzione della somma di € 36.900,00 quale emessi né firmati; a motivo della domanda riferiva che, a seguito di richiesta di copia degli assegni in questione, la firma ivi apposta in calce appariva contraffatta, non risultando simile a quella da lui depositata presso la filiale dell'istituto di credito.

Riferiva inoltre che la Banca convenuta non aveva provveduto alla restituzione della somma sebbene a tanto sollecitata.

Con propria comparsa si costituiva la Banca convenuta che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo a difesa la carenza di legittimazione attiva in capo a lei per essere stato egli destinatario - in relazione al c/c n. xxxxxxx utilizzato per la gestione delle attività alberghiere della ditta omonima - di numerosi provvedimenti giudiziari di sequestro ancora in essere, con la nomina di AG nella persona del dott. precisava che gli assegni di cui al presente procedimento erano stati emessi, negoziati ed estinti, nell'ambito dell'attività di impresa oggetto di provvedimento cautelare e che le relative operazioni risultavano annotate negli estratti conto regolarmente rimessi al correntista e mai contestati, risultando altresì la sottoscrizione apposta sui titoli, conforme alto specimen di firma apposta sul contratto di conto corrente. Successivamente, svolta CTU, la causa veniva assunta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Il complessivo materiale probatorio in atti, consente di collocare il presente procedimento in una più ampia ed articolata vicenda giudiziaria venuta a svolgersi attraverso l'adozione di diversi provvedimenti di sequestro intervenuti nel corso degli anni e che hanno interessato, nell'ambito di una più complessa regolazione dei rapporti economici

L'attore lamenta la mancata restituzione, da parte della banca, di somme corrisposte nell'anno 2010, su quattro assegni che asserisce di non aver mai emesso né firmato, pur risultando le operazioni contabili relative ai titoli contestati, regolarmente comunicate tramite estratti conto inviati dalla banca al correntista.

Sentenza, Tribunale di Salerno, Giudice Loredana Palcera del 12.10.2021 n. 2962

In base alla corretta esegesi del combinato disposto degli artt. 1857 e 1832 cc espressa in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'approvazione, tacita o espressa, del conto, non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità in senso lato o all'efficacia di singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono titolo dell'annotazione.

Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente sì come fissato dall'art. 1832, 2 comma cc ove non esercitato, non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque, su situazione illecita (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 2341/2016; Cass. Civ. n. 11626/2011; Caso. Civ. n. 3754/2011; Cass. Civ. n. 10186/2001; Cass. Civ. n. 18626/2001; Cass. Civ. n. 76625/2005; Cass. Civ. n. 11749/2006; Cass. Civ. n. 12372/2006; Cass. Civ. n. 6514/2007; Caos_ Civ. n. 4846/1998, Cass. Civ. n. 8989/1997; cfr. anche Caso. Civ., 29.07.2009, n. 17679 : mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'ad. 7832 cc, non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali; perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originari) di valida accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c. 9.

Nel caso di specie l'attore deduce in giudizio l'inefficacia di un'operazione in quanto derivante da un atto dispositivo illegittimamente compiuto, perché effettuato su titoli recanti sottoscrizione non autografa dell'emittente; tale censura non può ritenersi fondata, attesa l'emergenza del comportamento di assoluta mala fede dell'attore, per non avere egli denunciato lo smarrimento e/o sottrazione degli assegni per cui è causa e la compilazione degli stessi da parte di un terzo che ha apposto la sua firma, tenuto conto altresì che il non poteva non avere contezza della circostanza del pagamento dell'assegno n. xxxxxxxx di € 28.300,00 all'ordine dello stesso risultando altresì che, a fronte della regolare comunicazione effettuata dalla banca circa le operazioni compiute, alcuna censura l'attore ha mai mosso, di tal che deve ragionevolmente ritenersi che egli abbia dato consapevole ratifica all'operazione per averne avuto formale conoscenza (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11626 del 26 maggio 2011). Conseguisce il rigetto della domanda.

Spese liquidate come in dispositivo.

PQM

Il GOP definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Avv(omissis) nei confronti della **BANCA INCORPORATA**, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 3.972,00 oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, IVA e CpA come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell'attore, le spese di CTU liquidate in 1.881,03 oltre spese, IVA e CP.

Salerno, li 11.10.2021.

GOP
Dott.ssa Loredana Palcera

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*